



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2003/2004

COMUNICATO UFFICIALE N° 152

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 5 Maggio 2004 svoltasi a Firenze, (presenti: G. Gravina, G. Grazioli e G. Ragonesi) ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di allenatori:

1) Provvedimento disciplinare a carico di BORTOLETTO FRANCO

- Premesso che:
 - in data 28/4/2003 è stata inoltrata al Comitato Regionale Veneto segnalazione, da parte della Pol. Riviera del Brenta, sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Bortoletto Franco a favore della Società Pool. Riviera del Brenta per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Pegolotte;
 - in data 5/5/2003 il Comitato Regionale Veneto chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Bortoletto Franco aveva svolto nella stessa Stagione Sportiva attività tecnica di allenatore per la Società Pol. Riviera del Brenta e successivamente per la Società U.S. Pegolotte violando così i regolamenti in essere;
 - in data 11/9/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/5/2003 del Comitato Regionale Veneto;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Bortoletto ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Bortoletto nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. BORTOLETTO FRANCO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Veneto per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Pegolotte.

2) Provvedimento disciplinare a carico di CAUCINO UGO

- Premesso che:
- in data 16/4/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività di consigliere svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Caucino Ugo a favore della Società A.C. Romagnano pur non avendo fatto domanda di sospensione dall' Albo dei tecnici del S.T. e successivamente attività tecnica di allenatore della prima squadra della stessa Società, per cui aveva assunto vincolo di tesseramento pur non avendo i titoli necessari per svolgere tale attività;
- in data 29/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Caucino Ugo aveva svolto attività di consigliere della Società A.C. Romagnano pur non avendo fatto domanda di sospensione dall' Albo dei tecnici del S.T. e successivamente attività tecnica di allenatore della prima squadra della stessa Società, per cui aveva assunto vincolo di tesseramento senza avere i titoli necessari per svolgere tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 15/9/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 29/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Caucino Ugo ha svolto due distinte attività per la medesima Società nella stessa Stagione Sportiva senza avere chiesto l' autorizzazione al Settore Tecnico ed inoltre di avere svolto le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra, il tutto in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Caucino nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. CAUCINO UGO la sanzione della squalifica fino al 31 LUGLIO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.C. Romagnano.

3) Provvedimento disciplinare a carico di RESTIVO NUNZIO

- Premesso che:
- in data 10/4/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Restivo Nunzio a favore della Società A.C. Pro Casteldaccia per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Caccamo;
- in data 14/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C di verificare se effettivamente il Sig. Restivo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 2/10/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 14/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Restivo ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Restivo prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di chiedere un *SUPPLEMENTO DI INDAGINI* all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. sui fatti contestati al Sig. Restivo Nunzio.

4) Provvedimento disciplinare a carico di MAFFIOLETTI ALBINO

- Premesso che:
- in data 21/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte del Comitato Regionale Lombardia sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 ed in parte anche nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal sig. Maffioletti Albino a favore della Società A.S. Nuova Albano Calcio quale allenatore responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza nella Stagione Sportiva 2002/2003 ed al Campionato di Serie D nella Stagione Sportiva 2003/2004 senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti a tali Categorie;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Maffioletti nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MAFFIOLETTI ALBINO la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lombardia ed al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Nuova Albano Calcio.

5) Provvedimento disciplinare a carico di BERNACCHIONI DANILO

- Premesso che:
- in data 29/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Bernacchioni Danilo a favore della Società U.S. Levane e successivamente per la Società Audax Rufina senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Bernacchioni prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. BERNACCHIONI DANILO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Toscana per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Levane ed Audax Rufina.

6) Provvedimento disciplinare a carico di PANICO SALVATORE

- Premesso che:
in data 17/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Panico Salvatore a favore della Società S.S.C. Sancta Juxta Palata senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società, e successivamente per la Società Difesa Grande di Termoli per cui ha assunto vincolo di tesseramento;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il sig. Panico prodotto alcuna memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PANICO SALVATORE la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S.C. Sancta Juxta Palata.

7) Provvedimento disciplinare a carico di VARRA' DOMENICO

- Premesso che:
- in data 17/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Varrà Domenico a favore della Società Nuova Rosarnese e successivamente per la Società Belvedere senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Varrà prodotto alcuna memoria difensiva e risultando altresì recidivo nella violazione delle norme del Settore Tecnico;
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. VARRA' DOMENICO la sanzione della squalifica fino al 30 APRILE 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Nuova Rosarnese e Belvedere.

8) Provvedimento disciplinare a carico di MAYRHOFER ALEXANDER

- Premesso che:
- in data 31/3/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Mayrhofer Alexander, incaricato per la Stagione Sportiva 2002/2003 dalla Società S.V. Schabs, quale allenatore responsabile della prima squadra senza essere tesserato la Società, non aveva svolto le mansioni per cui era stato assunto, ma queste erano state svolte dal Sig Tratter Josef che non era abilitato allenatore;
- in data 14/4/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Tratter aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società S.V. Schabs e se il Sig. Mayrhofer si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 17/12/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 14/4/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Tratter ha allenato la Società S.V. Schabs con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Mayrhofer si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Mayrhofer nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo delibera:
di infliggere al Sig. MAYRHOFER ALEXANDER la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Trentino per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.V. Schabs.

9) Provvedimento disciplinare a carico di ORTOLINI FRANCESCO

- Premesso che:
- in data 9/6/2003 è stata inoltrata all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. segnalazione, da parte del Presidente dell' U.S. Soverato, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 1998/1999 dal Sig. Ortolini Francesco a favore della Società U.S. Soverato senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società Carrao per cui aveva assunto vincolo di tesseramento; sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2001/2002 ddal' Ortolini a favore della Società Strongoli Calcio per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di Direttore Sportivo per la Società U.S. Soverato; sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dall' Ortolini a favore della Società U.S. Soverato per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e contemporaneamente di avere svolto, sempre per la stessa Società, anche un' altra attività collegata al trasferimento dei calciatori;
- in data 28/1/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 9/6/2003 del Presidente dell' U.S. Soverato; considerato che:
dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ortolini ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella Stagione Sportiva 2001/2002 e risulta avere svolto due attività diverse per la stessa Società nella Stagione Sportiva 2002/2003 in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ortolini nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo delibera:
di infliggere al Sig. ORTOLINI FRANCESCO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Soverato.

10) Provvedimento disciplinare a carico di AGROPPi ALDO

- Premesso che:
- in data 18/12/2003 il Procuratore Federale ha denunciato al Settore Tecnico il Sig. Agroppi Aldo per le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione televisiva della "Domenica Sportiva" del 23/11/2003 in cui lo stesso esprimeva pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito Federale;
- la denuncia era corredata da documentazione comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Agroppi prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. AGROPPi ALDO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

11) Provvedimento disciplinare a carico di PICCOLi ANDREA

- Premesso che:
- in data 14/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Piccoli Andrea a favore della Società Nuova Pol. Solopaca e successivamente per la Società Calcio Cerreto Sannita senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Piccoli nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PICCOLi ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Nuova Pol. Solopaca e Calcio Cerreto Sannita.

12) Provvedimento disciplinare a carico di PERFETTO CRESCENZO

- Premesso che:
- in data 14/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Perfetto Crescenzo a favore della Società Pol. Succivo e successivamente per la Società S.S. La Baronia senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Perfetto prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PERFETTO CRESCENZO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Pol. Succivo e S.S. La Baronia.

13) Provvedimento disciplinare a carico di BOZZI STANISLAO

- Premesso che:
- in data 14/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Bozzi Stanislao a favore della Società Ponte Calcio 1992 e successivamente per la Società U.S. Apice senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Bozzi nella sua memoria difensiva, il comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. BOZZI STANISLAO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Ponte Calcio 1992 e U.S. Apice.

14) Provvedimento disciplinare a carico di NOCERA GIANPIERO

Premesso che:

- in data 14/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Nocera Gianpiero a favore della Società S.S.C. Gragnano e successivamente per la Società A.P. Scafatese Calcio senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Nocera prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. NOCERA GIANPIERO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società S.S.C. Gragnano ed A.P. Scafatese Calcio.

15) Provvedimento disciplinare a carico di VERONESE DORINO

- Premesso che:

- in data 11/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Veronese Dorino, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società U.S. Sannazzarese come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Bricchi Roberto che non era abilitato allenatore;
- in data 17/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Bricchi aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Sannazzarese e se il Sig. Veronese si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 19/2/2004 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 17/11/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Bricchi ha allenato la Società U.S. Sannazzarese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Veronese si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Veronese prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. VERONESE DORINO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Sannazzarese.

16) Provvedimento disciplinare a carico di MALVISI FRANCO

- Premesso che:
- in data 11/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Malvisi Franco, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società U.S. Caorso come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Mazza Loris che non era abilitato allenatore;
- in data 17/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Mazza aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Caorso e se il Sig. Malvisi si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 19/2/2004 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 17/11/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Mazza ha allenato la Società U.S. Caorso con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Malvisi si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Malvisi nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MALVISI FRANCO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Caorso.

17) Provvedimento disciplinare a carico di MANUNTA GIOVANNI

- Premesso che:
- in data 18/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Manunta Giovanni, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Pol. La Palma come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Muroni Giovanni che non era più iscritto nell' albo dei tecnici del Settore Tecnico per raggiunti limiti di età;
- in data 21/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Muroni aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Pol. La Palma e se il Sig. Manunta si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 19/2/2004 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 21/11/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Muroni ha allenato la Società Pol. La Palma con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Manunta si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Manunta nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
IL NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti del Sig. MANUNTA GIOVANNI.

18) Provvedimento disciplinare a carico di MORRONE GIANCARLO e FRATENA FABIO

- Premesso che:
- in data 28/9/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Morrone Giancarlo, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società A.S. Lodigiani con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste erano state svolte dal Sig. Fratena Fabio che non era in possesso dei titoli per farlo e che era già stato tesserato nella stessa Stagione Sportiva per la Società A.S. Cisco Calcio Roma;
- in data 15/10/2003 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Fratena Fabio aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società dell'A.S. Lodigiani e se il Sig. Morrone si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 8/3/2004 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 15/10/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
 - dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono certezze inconfutabili che il Sig. Fratena ha allenato la Società A.S. Lodigiani Calcio con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Morrone si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
 - non avendo il Sig. Morrone prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MORRONE GIANCARLO la sanzione dell'*AMMONIZIONE*.
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Fratena nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo; il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. FRATENA FABIO la sanzione della squalifica fino al 6 GIUGNO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Lodigiani.

19) Provvedimento disciplinare a carico di BAGNAROL PIETRO

- Premesso che:
- in data 11/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta per la conduzione della squadra nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Bagnarol Pietro a favore della Società Valvasone Arzene S.M. per cui aveva assunto vincolo di tesseramento nonostante non avesse i titoli necessari per svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra;
- in data 17/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Bagnarol Pietro aveva svolto attività tecnica di allenatore responsabile della prima squadra a favore della Società Valvasone Arzene S.M. partecipante al Campionato di Prima Categoria senza avere i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti a tale categoria violando così i regolamenti in essere;

- in data 8/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 17/11/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Bagnarol ha svolto attività tecnica di allenatore a favore della prima squadra della Società Valvasone Arzene S.M. senza avere i titoli necessari per poterlo fare in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Bagnarol prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. Bagnarol PIETRO la sanzione della squalifica fino al 31 AGOSTO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Valvasone Arzene S.M.

20) Provvedimento disciplinare a carico di MARRAS BACHISIO MARCELO e GARAU PIETRO

- Premesso che:
- in data 18/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Marras Bachisio Marcello, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società F.B.C. Calangianus come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste erano state svolte dal Sig. Garau Pietro che non era in possesso dei titoli per farlo;
- in data 21/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Garau aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società F.B.C. Calangianus e se il Sig. Marras Bachisio si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 1°/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 21/11/2003 del Settore Tecnico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono certezze inconfutabili che il Sig. Garau ha allenato la Società F.B.C. Calangianus con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Marras Bachisio si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Marras Bachisio nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: *IL NON LUOGO A PROCEDERE* nei confronti del Sig. MARRAS BACHISIO MARCELLO.
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Garau nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. GARAU PIETRO la sanzione dell' *AMMONIZIONE*.

21) Provvedimento disciplinare a carico di FALSONE GIOVANNI

Premesso che:

- in data 3/7/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Falsone Giovanni a favore della Società A.S. Santa Sofia di Licata e successivamente per la Società Atletico Catania, senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
 - in data 30/7/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Falsone aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società A.S. Santa Sofia di Licata e successivamente per la Società Atletico Catania violando così i regolamenti in essere;
 - in data 5/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 30/7/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
 - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Falsone ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
 - non avendo il Sig. Falsone prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. FALSONE GIOVANNI la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. Santa Sofia di Licata e Atletico Catania.

22) Provvedimento disciplinare a carico di POLENTA STEFANO

Premesso che:

- in data 7/4/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Polenta Stefano a favore della Società U.S. Osimana per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e contemporaneamente sull'attività di preparatore atletico svolta nel Settore Giovanile della Società Ancona Calcio;
 - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Polenta nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. POLENTA STEFANO la sanzione della squalifica fino al 31 OTTOBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Nazionale Professionisti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Ancona Calcio.

Pubblicato in Firenze il 7 Maggio 2004

Il Segretario
Guido Vantaggiato

Il Presidente
Enzo Bearzot